

Sent. n. 327/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. 78354 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 21.10.2020 proposto dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis (omissis), il

omissis, residente ad omissis (omissis), a Viale omissis,

rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Umberto

Coronas (umbertocoronas@ordinneavvocatiroma.org) e dall'Avv.

Salvatore Coronas (salvatorecoronas@ordineavvocatiroma.org), con

studio in Roma, alla Via Giuseppe Ferrari n. 4, e presso di essi

digitalmente domiciliato.

contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica p.t.;

- I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante p.t.;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Federica Sperapani, nessuno è presente per il ricorrente; controparti non costituite.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, in qualità di ex militare, calcolato con il sistema c.d. "misto", ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

Il ricorso non risulta notificato nei termini di legge, pertanto l'INPS non si è costituito.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

DIRITTO

Agli atti non è presente la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell'udienza odierna, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 19.09.2023; pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Infatti, i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309

c.p.c. ai quali deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

Spese compensate.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.